

## I documenti falsi

Nel caso in cui il contribuente presenti nell'ambito della procedura di voluntary disclosure documentazione non autentica o veritiera, sono configurabili responsabilità in capo al professionista che lo assiste?

**F.F.**

### Risponde Stefano Loconte

*La procedura di voluntary disclosure poggia le proprie basi sui principi di collaborazione e buona fede a cui devono - e dovranno sempre più - essere improntati i rapporti tra Fisco e contribuente. Pertanto, affinché la procedura di adesione si concluda con esito positivo e soddisfazione da ambo le parti, è necessaria la massima «trasparenza» nei confronti dell'amministrazione finanziaria: in quest'ottica il contribuente, il quale spontaneamente decide di avvalersi della procedura di cui sopra, sarà obbligato a fornire, in allegato alla propria domanda o a integrazione della stessa, soltanto documentazione autentica e veritiera in merito alla consistenza delle proprie attività finanziarie e patrimoniali, sia estere sia nazionali, detenute o possedute in violazioni delle norme dichiarative e della loro provenienza.*

*Premesso ciò, in merito alle eventuali responsabilità in capo al professionista in conseguenza della condotta anti-giuridica posta in essere dal proprio assistito, dobbiamo rilevare che la disciplina sulla voluntary disclosure prevede espressamente che il cliente debba rilasciare al proprio consulente - verosimilmente all'atto del conferimento del mandato - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene attestato che «gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero»: in questo modo, dunque, il Legislatore ha esentato il professionista, il quale adempie al proprio incarico in relazione a quanto richiestogli e nei limiti del documentato, da qualsivoglia forma e profilo di responsabilità, anche a titolo di concorsuale.*

*Di conseguenza, gli effetti fiscali e penali, scaturenti dal configurarsi della fattispecie di reato di cui all'art. 5-septies, co. 1, andranno a ricadere unicamente nella*

*cui sfera giuridica del contribuente.*

## La riservatezza delle fiduciarie

Ho letto che le società fiduciarie possono garantire riservatezza nell'amministrazione dei capitali oggetto di voluntary disclosure. Come avverrebbe ciò in termini pratici nel caso di rimpatrio in Italia? In seguito come potrebbe essere assistito il contribuente se volesse investire i fondi rimpatriati in nuove attività commerciali?

**M.O.**

### Risponde Fabio Tinelli, Wealth Planning, UBS Fiduciaria

*La voluntary disclosure, a differenza delle precedenti operazioni di «scudo fiscale», non garantisce al contribuente alcuna forma di anonimato nei confronti del fisco. Nondimeno, l'intervento quale intermediario della società fiduciaria realizza un primo livello di riservatezza attraverso l'instaurazione alla fiduciaria stessa (per conto del cliente) dei rapporti bancari destinati a custodire gli asset rimpatriati; i dati del fiduciante sono comunque censiti in anagrafe tributaria e comunicati riservatamente alla banca ai soli fini antiriciclaggio. Una volta chiusa l'operazione, se il contribuente intendesse investire le somme rimpatriate costituendo nuove entità societarie o acquistandone di esistenti, potrebbe incaricare la fiduciaria di assumere per suo conto tali partecipazioni, ottenendo così la riservatezza nell'ambito dei rapporti commerciali. La stessa fiduciaria sarà garante dell'assoluta trasparenza nei confronti delle Autorità, compresa quella fiscale.*

## La strada della non adesione

Quali sono i concreti rischi per chi, avendone i requisiti, non aderisce alla voluntary disclosure?

**S.Z.**

### Risponde Fabio Tinelli, Wealth Planning, UBS Fiduciaria

*La novità principale è costituita dal mutato quadro internazionale in tema di collaborazione tra autorità fiscali. In particolare e da ultimo, il 29 ottobre 2014 a Berlino 51 stati hanno sottoscritto un accordo per l'adozione dal 2017 di un nuovo standard per lo scambio automatico di*

*informazioni (Common Reporting Standard, elaborato dall'Ocse); nel 2018 l'accordo si estenderà a 92 paesi. Ciò determina un concreto rischio, per chi prossimamente non si metterà in regola, di cadere nelle maglie di tali nuovi strumenti di contrasto all'evasione fiscale, incorrendo nelle sanzioni previste dal nostro ordinamento, ora rafforzate proprio dalla legge istitutiva della voluntary disclosure (legge 184/2014) con l'introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio.*

## I casi di esclusione

Vi sono casi di esclusione dalla procedura di voluntary disclosure?

**W.P.**

### Risponde Fabio Tinelli, Wealth Planning, UBS Fiduciaria

*In due casi la procedura di collaborazione volontaria non è ammessa, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentirebbero di regolarizzare attività irregolarmente detenute all'estero o detenute in Italia in violazione di obblighi tributari: 1) la richiesta di collaborazione è già stata presentata: si ricorda infatti che la procedura può essere attivata una sola volta; 2) la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha già avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di accertamenti amministrativi o procedimenti penali per violazione di norme tributarie relativi alle attività da regolarizzare e oggetto di applicazione della voluntary disclosure. La collaborazione non è ammessa anche quando la predetta conoscenza è stata acquisita da soggetti concorrenti nel reato o solidalmente obbligati in via tributaria (è il caso, ad esempio, di beni ereditati giacenti all'estero e mai dichiarati dai coeredi, tra i quali anche uno soltanto abbia già ricevuto il relativo accertamento).*

I LETTORI POSSONO INVIARE  
I LORO QUESITI A: VOLUNTARY.ITALIA@CGI@CLASS.IT

Sponsorizzato da UBS Italia  
[www.ubs.com/voluntary](http://www.ubs.com/voluntary)